



CITTA' DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

settore

PATRIMONIO, ATTIVITA' TECNOLOGICHE e PROTEZIONE CIVILE

dirigente Dott. Ing. MARCO SCORRANO



CITTA' DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

settore

PATRIMONIO, ATTIVITA' TECNOLOGICHE e PROTEZIONE CIVILE

dirigente Dott. Ing. MARCO SCORRANO

REGOLAMENTO

COMUNALE

CIMITERIALE

e dei SERVIZI di POLIZIA MORTUARIA



*approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 5.novembre.2021
in vigore dal 1.gennaio.2022*

art. 58

AMMISSIONE nel CIMITERO

Art. 58
Ammissione nel cimitero

1. Per l'ammissione delle salme all'interno del Cimitero Comunale il Comune di Montesilvano si adopera nel rispetto di quanto dettato dall'art. 50 del DPR 285/90, che garantisce il diritto alla sepoltura.
2. Nel cimitero comunale sono ricevute, seppellite e tumulate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a. le salme di persone residenti nel Comune di Montesilvano all'atto del decesso;
 - b. le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c. le salme di persone che, ovunque decedute, hanno nel Comune la residenza;
 - d. i nati morti figli dei residenti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR n. 285/90;
 - e. le parti anatomiche riconoscibili di persone residenti nel Comune;
 - f. le ossa e gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti sul territorio comunale;
 - g. coniuge non legalmente separato di residente, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - h. convivente, anche non legalizzato, qualunque ne fosse in vita la residenza;Sono considerate persone residenti nel Comune:
 - a. I cittadini iscritti nell'AIRE del Comune di Montesilvano;
 - b. I cittadini che hanno richiesto la residenza nel Comune e questa non si è ancora perfezionata;
 - c. Le persone che siano state cancellate dall'Anagrafe della popolazione residente poiché ricoverate in strutture sanitarie di cura che impongono tale adempimento ai loro assistiti;
 - d. Le persone che sono state cancellate dall'Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità e che al momento del decesso non risultano avere la residenza in altro comune.
3. la sepoltura e la tumulazione di persone non residenti nel comune è consentita nei seguenti casi:
 - a. chi è nato a Montesilvano o è stato iscritto anagraficamente dalla nascita;
 - b. i parenti e affini fino al terzo grado dei residenti o di salme già tumulate nel cimitero: ***vds appendice I***;
 - c. i fratelli e sorelle dei residenti;

- d. persone morte fuori dal Comune e non aventi in esso la residenza, ma aventi parenti e affini residenti nel Comune da almeno 10 (*dieci*) anni;
 - e. in tutti i casi sopra indicati è consentita la tumulazione del coniuge non legalmente separato o convivente di fatto;
4. E' comunque consentita la tumulazione di ceneri e resti di persone anche non residenti purché questi vengano sepolti in tombe già esistenti (*la cosiddetta posa ceneri o posa resti*).
 5. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 6. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.
 7. La Giunta Comunale in caso di motivata esigenza può sospendere le sepolture di persone non residenti indicate al comma 3 del presente articolo.

GRADI di PARENTELA

Gradi di Parentela

PRINCIPI GENERALI

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Per “propria famiglia” si intendono i parenti ed affini entro il quarto grado civile, compreso, anche se il defunto appartiene a famiglia separata.

GRADI di PARENTELA			
CODICE CIVILE			
art. 74	PARENTELA	1. la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.	
art. 77	LIMITE di PARENTELA	1. la Legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo per alcuni effetti specialmente determinati	
art. 572	SUCCESSIONE di ALTRI PARENTI	1. se alcuno muore senza lasciarne prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. 2. la successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto	
GRADO	ASCENDENTI	DISCENDENTI	COLLATERALI
I	GENITORI	FIGLI	-
II	NONNI	NIPOTI (figli di figli)	FRATELLI - SORELLE
III	BISNONNI	PRONIPOTI	ZII - NIPOTI (figli di fratelli e/o sorelle)
IV	TRISAVI	FIGLI di pronipoti	PROZII - PRONIPOTI - PRIMI CUGINI
V	-	-	FIGLI di prozii - SECONDI NIPOTI - SECONDI CUGINI
VI	-	-	ALTRI cugini
parenti LINEA DIRETTA	discendenza l'uno dall'altro		es.: la figlia della madre
parenti LINEA COLLATERALE	non discendenza l'uno dall'altro pur avendo uno stipe comune		es.: fratello e sorella zio e nipote
parenti AFFINI	l'affinità è un vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Non c'è alcun vincolo di consanguineità.		es.: suoceri, cognati, nuora, genero

APPLICABILITA'

Al presente regolamento, nonché ai fini dell'applicazione sia del primo sia del secondo comma dell'art. 93 del DPR n. 285/1990 per i familiari del concessionario si intende il coniuge, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta, i parenti in linea collaterale fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado del concessionario, gli affini in primo grado dei discendenti del concessionario, i loro coniugi e quanti, pur non avendo con il concessionario o con i familiari degli stessi vincoli di parentela, di coniugi o di affinità, hanno fatto parte in vita del loro nucleo familiare.

TABELLA ESPLICATIVA

GRADO di PARENTELA e AFFINITA'		
PARENTELA entro al 3° grado		
PARENTI		
grado	in linea retta	in linea collaterale
1°	i genitori ed il figlio	****
2°	I nonni e il nipote	i fratelli e le sorelle
3°	I bisnonni ed il pronipote	gli zii ed il nipote da fratello o sorella
AFFINITA' entro il 2° grado		
1°	Suoceri con generi e nuore; il patrigno e la matrigna, con i figliastri	
2°	Cognati (NB. Il coniuge del cognato NON è affine: p.es. non sono miei affini i cognati/e di mia moglie, né sono affini tra loro i mariti di due sorelle)	



Città di MONTESILVANO

settore

PATRIMONIO, ATTIVITA' TECNOLOGICHE e PROTEZIONE CIVILE

[ufficio servizi cimiteriali](#)

085.4481464 * 320.2293169

ufficiocimiteriale@comune.montesilvano.pe.it

protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

[cimitero comunale](#)

085.4481660 * 327.4982359

cimitero@aziendasociale.it

REGOLAMENTO COMUNALE

CIMITERIALE

e dei SERVIZI di POLIZIA MORTUARIA